

IN PRIMO PIANO


CLASS ACTION

Via libera alla legge
n.99/2009

Con l'ultimo decreto
"anticrisi" viene finalmente
data efficacia all'azione
di classe a partire dal 1°
gennaio 2010

Differenze rispetto
alla "class action"
statunitense

- ambito di applicazione
- procedura
- "class action" pubblica



L'Azione di Classe

Varata la Class Action "all'italiana"

Approvata in Senato la Legge n. 99/2009 che introduce il nuovo modello di azione a tutela dei consumatori.

Con quasi due anni di ritardo viene dato il via libera, con l'approvazione in Senato della Legge n.99/2009 (Disposizioni sullo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese), il cui art. 49 ha sostituito il precedente art.140-bis del Codice del Consumo, ad una delle vicende legislative più dibattute degli ultimi anni, attinente al nuovo modello di "class action" che va a sostituire il primitivo impianto normativo mai entrato in vigore a causa di molteplici incertezze normative e proroghe.

Il modello inizialmente delineato dalla Finanziaria 2008 (Legge 244/2007), infatti, prevedeva l'entrata in vigore della *class action* il 1° luglio del 2008. Tale termine è stato successivamente prorogato al 1° gennaio 2009 dal D.L. n.112/2008 e di nuovo prorogato al 1° luglio 2009 dal D.L. n.207/2008, ed in ultimo, con il recente Decreto "anticrisi" n.78/2009, viene finalmente data efficacia, a partire dal 1° gennaio 2010, al nuovo disposto legislativo sulla "azione di classe".

La *class action* – istituzionalizzata negli Stati Uniti con la Rule 23 delle Federal Rules of Civil Procedure nel 1966 – è un istituto già da tempo sviluppato negli Stati Uniti per la tutela degli interessi diffusi. Si tratta di un'azione intrapresa da un gruppo o categoria nell'interesse di coloro che si trovino nel medesimo status o situazione, ed ha lo scopo di ottenere un provvedimento efficace nei confronti di tutti gli appartenenti alla stessa "classe". La nuova "class action all'italiana", seppur con qualche differenza rispetto a quella americana, consiste nella possibilità di esperire una azione di classe, a tutela dei diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti correlati al medesimo pregiudizio realizzato da un'impresa, volta all'accertamento della responsabilità ed alla condanna al risarcimento dei danni o alla restituzione di quanto dovuto dall'impresa stessa. L'ambito d'applicazione dell'azione di classe rimane limitata esclusivamente alla materia del Diritto del Consumo e potrà essere esperita a tutela dei fondamentali diritti dei consumatori.

Il nuovo art. 140-bis, tutela, in generale i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano, nei confronti di una stessa impresa, in situazioni identiche, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile (cosiddetti contratti di massa).

Il richiamo, però, da parte del novellato articolo, alla tipologia dei contratti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile (che si riferiscono ai c.d. contratti per adesione, principalmente sotto il profilo della vessatorietà delle clausole), è esemplificativo ai fini dell'esperibilità dell'azione di classe. Vale a dire che tali tipologie contrattuali, sebbene rappresentino la sottocategoria più importante, tuttavia, non costituiscono l'unica categoria oggetto della tutela *de qua*. Il testo della norma, infatti, si riferisce in generale ai diritti contrattuali di una pluralità di consumatori che si trovano nell'identica situazione rispetto alla stessa impresa e, pertanto, lascia spazio alle ipotesi più varie, anche sul piano di contratti che normalmente non vengono stipulati per iscritto, come i contratti di prestazione di servizi (autobus, cinema, teatri). Di conseguenza, l'esperibilità della *class action* non è più limitata alla speci-



fica tipologia dei contratti prevista dall'art. 1342 del Codice Civile, ma si estende ad ogni ipotesi che abbia ad oggetto i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori (si pensi anche ai contratti conclusi via internet).

L'azione di classe viene, poi, ammessa, dal nuovo testo dell'art. 140-bis, per i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale. Si tratta, in particolare, dell'azione di responsabilità per danni provocati da prodotto difettoso, dovendosi il prodotto considerare messo in circolazione (a norma dell'art. 119, co. 1 del Codice del Consumo), una volta consegnato all'acquirente o all'utilizzatore, anche in visione o in prova e, quindi, pure al di fuori del rapporto contrattuale diretto. Il nuovo testo della norma, infine, consente l'azione di classe in ordine al diritto al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. Sotto questo profilo, però, la possibilità di intraprendere tale azione va, di volta in volta, valutata, specie tenendo conto della normativa comunitaria e nazionale (Trattato CE e Legge 287/1990) sulla correttezza nelle pratiche commerciali. Possono rilevare, sotto quest'aspetto, tutte le pratiche di pubblicità ingannevole e le violazioni della disciplina della concorrenza del mercato, in relazione ai rapporti assicurativi e agli accordi sui prezzi di vendita dei prodotti.

Una delle novità più rilevanti è sicuramente quella connessa alla possibilità di attivare il giudizio anche da un singolo consumatore a tutela degli interessi collettivi lesi di altri consumatori ed utenti che versino nei confronti di una stessa impresa in situazione identica. La nuova formulazione dell'art. 140-bis del Codice del Consumo, infatti, per semplificare e snellire l'azione dal punto di vista formale, ha ridimensionato la posizione delle associazioni e dei comitati, rendendo esperibile tale azione direttamente dal titolare del diritto anche senza il tramite di quest'ultimi, il cui patrocinio, pertanto, diventa eventuale e non necessario. In realtà, neanche il modello iniziale attribuiva l'esclusività dell'azione alle associazioni di consumatori riconosciute ed inserite in un apposito elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo economico, ma, semplicemente, le stesse venivano esonerate dalla valutazione del giudice circa la loro effettiva adeguatezza a rappresentare i diritti lesi dei consumatori.

Dal punto di vista procedurale la *class action* presenta una struttura bifasica composta da una prima fase necessaria ed un'altra eventuale. Nella prima il Tribunale in composizione collegiale valuta l'ammissibilità della domanda dell'attore e,

in caso di accertamento positivo, si apre la seconda fase che, dunque, è meramente eventuale.

La domanda è proposta al Tribunale ordinario, in composizione collegiale, avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli.

L'atto introduttivo deve rivestire la forma dell'atto di citazione nel quale deve essere speso almeno il nome di un componente idoneo ad identificare la "classe" di consumatori o utenti per i quali si agisce. Sempre avendo riguardo alla fase introduttiva dell'azione di classe, l'art. 140-bis, comma 5, prevede che l'atto di citazione sia notificato, non solo all'impresa convenuta, ma anche all'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale adito, il quale interviene solo nella fase di ammissibilità della domanda.

Sull'ammissibilità della domanda decide il Giudice adito con ordinanza che, se di inammissibilità potrà prevedere, a carico del soccombente, oltre al pagamento delle spese anche l'eventuale condanna al risarcimento del danno o al pagamento di una somma equitativa, ai sensi del novellato art. 96 c.p.c..

Nel caso, invece, di valutazione positiva circa i requisiti di ammissibilità dell'azione, il Giudice fissa con ordinanza i termini e le modalità attraverso cui deve essere data l'opportuna pubblicità alla domanda (da considerarsi come condizione d'improcedibilità), nonché il termine perentorio (non superiore a 120 giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità) per l'adesione degli altri consumatori. Con la stessa ordinanza, inoltre, il Giudice definisce anche i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, fissando le norme applicabili al caso concreto, con la conseguenza che la procedura non seguirà le regole del processo ordinario di cognizione, ma si svolgerà in modo deformalizzato sul modello del nuovo procedimento sommario di cognizione, ex art. 702 e seguenti del codice di procedura civile.

Si apre, a questo punto, la seconda fase del procedimento, nella quale il Tribunale procede all'esame della causa nel merito.

Elemento sicuramente caratterizzante questa fase è "*l'atto d'adesione*", con cui il singolo consumatore o utente, senza ministero di difensore, può avvalersi dell'azione di classe da altri intrapresa e, così, divenire destinatario degli effetti della sentenza che verrà pronunciata al termine del proce-



dimento. Tale atto, da depositare in cancelleria nel predetto termine perentorio fissato dal Giudice con l'ordinanza di ammissibilità della domanda, deve contenere l'elezione di domicilio presso il Tribunale competente, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere, nonché la relativa documentazione probatoria. L'atto d'adesione (*opt in right*), che apre la via all'estensione degli effetti del giudicato finale con contestuale rinuncia a ogni azione risarcitoria o restitutoria fondata sullo stesso titolo, segna la radicale differenziazione rispetto alla *class action* statunitense, nella quale, invece, la sentenza produce automaticamente i suoi effetti su tutti coloro che appartengono alla stessa "classe" di utenti danneggiati che non hanno comunicato la loro decisione di essere esclusi da tali effetti (*opt out right*).

Al termine del procedimento, il Giudice emanerà una sentenza che, nel caso di precedente pronuncia di ammissibilità della domanda, dovrebbe essere sempre di condanna. Le forme di condanna previste possono essere o la liquidazione di una somma definitiva a favore di coloro che hanno aderito all'azione o il risarcimento del danno e le restituzioni. Emerge, dunque, chiaramente, che le due tipologie di condanna non sono cumulabili, ma alternative.

Infine, una rilevante novità in tema di *class action* è stata prevista dal Dlgs. n. 15 del 2009 (decreto cd. Brunetta), il quale ha introdotto il nuovo istituto della *class action* "pubblica", contro le inefficienze delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. Il nuovo istituto consente ai cittadini, individualmente o in forma associata, di agire contro le pubbliche amministrazioni per porre rimedio alla violazione degli standard qualitativi ed economici o degli obblighi previsti nelle Carte di Servizi, ovvero nel caso di violazione di termini o mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori. La finalità del nuovo disposto normativo è quella di garantire, a tutti i cittadini ed utenti, elevati standard qualitativi del servizio pubblico, attraverso la promozione di ricorsi alla giustizia amministrativa, volti non ad ottenere il risarcimento dei danni subiti (espressamente escluso dalla legge), ma, esclusivamente, a porre rimedio alla inefficienza della Pubblica Amministrazione.

Avv. Mario Benedetti
Avv. Vittorio Zumbo

Per eventuali approfondimenti:
BLB Studio Legale
+39.02.80.52.650
+39.06.35.40.16.37

